Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

**N. 2143**

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa delle senatrici CARLINO e BUGNANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2010**

Nuove disposizioni in materia di parità e di pari opportunità tra donne e uomini nell'ambito delle amministrazioni pubbliche dello Stato, delle società pubbliche e a capitale misto e delle società per azioni quotate in borsa

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – In Italia l'effettiva applicazione del principio delle pari opportunità tra i sessi ha avuto uno sviluppo assai lento. Dal punto di vista costituzionale, con la riforma del titolo V della parte II della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) era stato affidato alle leggi regionali il compito di rimuovere «ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e [promuovere] la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive» (articolo 117, settimo comma), ma un pieno riconoscimento di tale principio si è avuto solo nel 2003 (si consideri che in Francia esso è inserito addirittura nel primo articolo della Costituzione del 1958) con l'approvazione della nuova formulazione dell'articolo 51: «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini» (legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1).

Il presente disegno di legge costituisce dunque il doveroso adempimento di un obbligo costituzionale. Le disposizioni in esso contenute hanno lo scopo di promuovere le pari opportunità di donne e uomini nell'ambito delle amministrazioni pubbliche dello Stato, delle società pubbliche e a capitale misto e delle società per azioni quotate in borsa.

L'articolo 1 specifica finalità e ambito di applicazione della normativa specificando al comma 2 che, per quanto riguarda i soggetti pubblici, essa si applica alle regioni che non hanno provveduto ad emanare proprie leggi in attuazione del settimo comma dell'articolo 117 della Costituzione, e che essa perde comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali leggi regionali.

Gli ambiti nei quali si applica la normativa in oggetto sono:

– le amministrazione pubbliche dello Stato;

– le amministrazioni pubbliche collegate o controllanti società per azioni;

– le amministrazioni pubbliche che detengono quote azionarie in società a capitale misto pubblico-privato;

– le società con azioni quotate nei mercati regolamentati.

L'articolo 2 stabilisce l'obbligo, per i soggetti e le amministrazioni pubbliche, di promuovere azioni positive, intese come misure adottate con atti normativi o con contratti collettivi, o nell'esercizio di poteri autoritativi o di sovraordinazione, volte ad eliminare le disuguaglianze di fatto che ostacolano la piena partecipazione di ogni persona a tutte le attività e a tutti i livelli, compresi quelli decisionali.

Vengono infine dettati i principi per la promozione delle pari opportunità, cui devono conformare la propria attività organizzativa i vari soggetti pubblici, quelli a partecipazione pubblica o esercenti pubblico servizio.

L'articolo 3 specifica (comma 1) che i soggetti pubblici indicati all'articolo 1 sono tenuti a dare attuazione al principio di parità di genere nella composizione degli organi di direzione, indirizzo, gestione e controllo. Il comma 2 stabilisce inoltre che entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge deve essere garantita, dai soggetti cui compete la nomina, la proposta o la designazione, la rappresentanza di entrambi i generi

negli organi collegiali in modo da assicurare un'equilibrata rappresentanza di ciascun genere nell'ambito dei predetti organi societari, in misura non inferiore al 40 per cento.

Infine, per quanto concerne le società con azioni quotate, il comma 4 interviene modificando l'articolo 147-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiungendo, al comma 1, la previsione per cui lo statuto delle società quotate nei mercati regolamentati deve prevedere che, nell'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione, sia adottato un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. È previsto che la modifica così introdotta si applichi a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati, e comunque non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

Viene affidato alla Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB) il compito di emanare un regolamento che stabilisca le sanzioni per le società che non ottemperano all'obbligo dell'equilibrio dei generi nel riparto degli amministratori.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di promuovere le pari opportunità di donne e uomini nell'ambito:

*a)* delle amministrazioni pubbliche dello Stato, ivi comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici nazionali e le società a totale o prevalente partecipazione pubblica statale;

*b)* delle amministrazioni pubbliche che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile;

*c)* delle amministrazioni pubbliche che detengono quote di partecipazione in società a partecipazione mista pubblica e privata;

*d)* delle società con azioni quotate di cui alla parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge si applicano alle regioni che non hanno provveduto ad emanare le leggi regionali in attuazione dell'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali leggi.

Art. 2.

*(Princìpi generali)*

1. I soggetti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, promuovono azioni positive, intese come misure adottate con atti normativi o con contratti collettivi, o nell'esercizio di poteri autoritativi o di sovraordinazione, volte ad eliminare le disuguaglianze di fatto che ostacolano la piena partecipazione di ogni persona a tutte le attività e a tutti i livelli, compresi quelli decisionali. Le azioni positive non ricadono nel divieto di discriminazione.

2. Le amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici, anche economici, gli enti locali ed i loro consorzi, nonché i soggetti a controllo o a partecipazione maggioritaria pubblica, ovvero esercenti pubblici servizi, conformano la propria attività, anche mediante atti organizzativi, ai seguenti princìpi:

*a)* integrazione dei princìpi di non discriminazione e pari opportunità nelle politiche generali e di settore, negli atti di programmazione ed organizzativi;

*b)* promozione di politiche per l'occupazione, anche attraverso idonee misure relative ai tempi e all'organizzazione del lavoro, volte a riconoscere e garantire libertà di scelta e qualità sociale a donne e uomini.

Art. 3.

*(Obbligo di equilibrata rappresentanza di genere nella composizione degli organi di direzione, indirizzo, gestione e controllo dei soggetti pubblici o a partecipazione pubblica)*

1. I soggetti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono tenute a dare attuazione al principio di parità di genere nella composizione degli

organi di direzione, indirizzo, gestione e controllo.

2. Al fine di cui al comma 1, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, i soggetti cui compete la nomina, la proposta o la designazione garantiscono la rappresentanza di entrambi i generi, nel rispetto dei princìpi di pari opportunità e non discriminazione, negli organi collegiali di ciascuna delle amministrazioni e degli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, in modo da assicurare un'equilibrata rappresentanza di ciascun genere nell'ambito dei predetti organi societari, in misura non inferiore al 40 per cento.

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 147-*ter *del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)*

1. All'articolo 147-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*. Lo statuto prevede, altresì, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. L'equilibrio si intende raggiunto quando il genere meno rappresentato all'interno dell'organo amministrativo ottiene almeno un terzo degli amministratori eletti. Il riparto degli amministratori, determinato ai sensi del presente comma, si applica per due mandati consecutivi.

1-*quater*. La Consob, con proprio regolamento, stabilisce le sanzioni per le società quotate che non ottemperano all'obbligo di cui al comma 1-*ter*».

2. Le disposizioni di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 147-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati, e comunque non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Consob emana il regolamento di cui all'articolo 147-*ter*, comma 1-*quater*, del citato testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 1,00